



**Citta' di GIUGLIANO IN CAMPANIA**  
Provincia di Napoli

**DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE  
2006 N.163 E SS. MM. ED II..**

**Regolamento per le modalità di  
composizione e di compenso delle  
Commissioni di gara composte da  
personale interno all'Amministrazione**

Approvazione: Delibera di Giunta Comunale n.384 del 30.11.2010  
Modificato : Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 27.03.2012  
Modificato : Delibera di Giunta Comunale n.127 del 15.05.2012

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento e ambito di applicazione.**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di composizione e di compenso delle Commissioni di gara (Presidente e due testimoni) composte da personale interno all'Amministrazione e nominate per aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e ss. mm. ed ii..
2. Il presente regolamento si applica per la parte economica anche alle Commissioni interne ex art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e ss. mm. ed ii., nominate per aggiudicazioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e ss. mm. ed ii.. Sono fatte salve diverse specifiche disposizioni emanate nel caso di Commissioni aventi anche componenti esterni.
3. L'attività predetta è svolta al di fuori dell'orario di servizio.
4. Le norme del presente regolamento individuano:
  - a) le modalità e i criteri di corresponsione del compenso per l'attività svolta;
  - b) le figure professionali e i soggetti coinvolti.
5. L'importo del compenso per il pagamento della Commissione (ai sensi dell'art. 84 c. 11 D. Lgs. 163/06) è prelevato dai quadri economici di riferimento ed, in particolare, dalla voce spese tecniche e generali, con espressa esclusione delle voci diversamente destinate per legge ad altre funzioni (ad esempio, art. 92 del d. lgs. 163/06).

## **Art. 2**

### **Conferimento degli incarichi.**

1. Gli affidamenti delle attività sono effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore che ha bandito la gara secondo criteri di rotazione e proporzionalità e coerentemente con i criteri per l'attuazione degli artt. 15, 17 e 18 (e ss. mm. ed ii.) del CCNL Regioni ed autonomie locali – personale non dirigente e dall'art. 26 del CCNL Regione ed autonomie locali – personale (e ss. mm. ed ii.).

### **Art. 3**

#### **Soggetti beneficiari.**

1. Per le attività di presidente delle commissioni di gare, possono essere incaricati i dirigenti e/o i funzionari in servizio presso l'Amministrazione.
2. Per le attività di componenti (testimoni) possono essere incaricati i dipendenti del comune.

### **Art. 4**

#### **Compenso**

1. Il compenso per ogni componente in considerazione della quantità e qualità dell'attività che dovrà svolgere, è pari a 70,00 € per seduta, fino ad una concorrenza massima di € 400,00 procapite per gare cui sono pervenute fino a 150 offerte, € 500,00 procapite per gare cui sono pervenute oltre 150 offerte.
2. Per l'organismo tecnico eventualmente nominato per la valutazione della congruità dell'offerta (cfr. anche art. 89 c. 2 del DPR 554/99) e nel caso di gara con offerta economicamente più vantaggiosa la concorrenza massima di cui al comma 1 (ovvero il compenso) è indicata nell'atto di nomina, atteso che l'attività *de quo* è connessa alle offerte da esaminare.
3. Il compenso di un commissario di gara con offerta economicamente più vantaggiosa, nominato internamente all'amministrazione, non dovrà superare il 75% del compenso corrisposto ad un commissario nominato esternamente (€ 400,00 a seduta oltre oneri).

Il compenso massimo ed il numero delle sedute di gara previste sono, comunque, definiti all'atto di nomina della Commissione.

Per il segretario di Commissione di gara con offerta economicamente più vantaggiosa il compenso è stabilito in misura massima pari al 50% del compenso corrisposto al commissario di gara, fermo restante il compenso minimo, indipendente da quello dei commissari, fissato in € 70,00, in analogia a quanto previsto al precedente comma 1).

## **Art. 5**

### **Norma transitoria.**

1. Il presente regolamento trova applicazione per i contratti in corso d'esecuzione e per quelli i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati all'entrata in vigore.

## **Art. 6**

### **Rinvio a norme**

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia.

## **Art. 7**

### **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.